



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 21 del 31.05.2022



INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Pag. 1</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Principi e criteri</i>	<i>Pag. 1</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Requisiti tecnici</i>	<i>Pag. 1</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Convocazione</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Partecipazione alle sedute</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Accertamento del numero legale</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Svolgimento delle sedute</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Sedute in forma mista</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Regolazione degli interventi</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Votazioni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Votazioni a scrutinio segreto</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Verbali</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Sedute della Giunta</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Protezione dei dati personali</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Norme finali</i>	<i>Pag. 6</i>



Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto.
2. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono ordinariamente in presenza; in via straordinaria ed eccezionale può riunirsi in modalità telematica o mista (presenza e da remoto), per decisione del Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari.
3. Il Segretario comunale, previa comunicazione delle ragioni ostantive, può essere autorizzato dal Sindaco a partecipare da remoto anche in caso di seduta del Consiglio comunale convocata in presenza.
4. Il medesimo regolamento si applica anche alle sedute della Giunta comunale, con le precisazioni contenute nel successivo articolo 13.

Art. 2 - Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai seguenti principi e criteri:
 - a) **pubblicità:** le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, la pubblicità delle sedute sarà garantita mediante un collegamento dedicato in diretta streaming e/o altra forma equivalente, compresa la registrazione e la successiva pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune, in modalità accessibile senza alcun tipo di autenticazione da parte del cittadino. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, e le riunioni della Giunta comunale, secondo quanto indicato al successivo articolo 13. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) **trasparenza:** si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali, contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione le riunioni dettate da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a parteciparvi;
 - c) **tracciabilità:** è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;



- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta comunale e ove necessario del Consiglio comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 - Convocazione

1. Il Sindaco convoca le sedute del Consiglio comunale mediante le modalità fissate nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materia oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, anche ad altri soggetti.
7. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene.

Art. 5 - Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che permetta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere comunale o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio comunale o della Giunta comunale è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.



Art. 6 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video e appello nominale, l'identità dei Consiglieri comunali e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono computati sia i Consiglieri comunali presenti in aula, sia quelli collegati da remoto.
4. I Consiglieri comunali collegati da remoto, possono assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegati, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale può essere presente il Sindaco e qualora possibile il Segretario comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, a essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Sindaco secondo le prescrizioni del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche, anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 10 minuti per consentire l'effettiva partecipazione del Consigliere comunale impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare a quel momento, per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Sindaco si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri comunali e l'ottenimento dei pareri necessari.
6. In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.



Art. 8 - Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, sia mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. Nel caso di cui al comma precedente, occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri comunali presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea consiliare.

Art. 9 - Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Sindaco invita i Consiglieri comunali a iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri comunali che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta comunale o di altri soggetti invitati al Consiglio comunale in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri comunali ammessi, intervengono previo consenso del Sindaco, attivando il microfono che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

Art. 10 - Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale. Il Consigliere interessato attiva il microfono ed esprime il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento dell'identità dei Consiglieri comunali votanti e l'espressione del voto.
3. Il Sindaco, nel caso di cui al precedente comma 2, lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video dei Consiglieri comunali chiamati per appello nominale, il voto espresso dagli stessi;
 - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi dai consiglieri comunali in presenza, in sede di dichiarazione di voto;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo massimo di 5 minuti dal Sindaco. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri comunali collegati ma impossibilitati a partecipare alla votazione sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.



Art. 11 -Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere comunale che lo ha espresso.
2. Quanto disciplinato dal comma precedente può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12 - Verbali

1. Il verbale delle adunanze
 - a. dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, o in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
 - b. contiene:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Sindaco, e l'esito della relativa votazione.
2. Con riferimento alle modalità di verbalizzazione, per quanto non definito nel presente atto si rinvia regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 13 - Sedute della Giunta comunale

1. Le sedute della Giunta comunale sono segrete.
2. Il Sindaco può convocare la Giunta comunale con mezzi telematici, in modalità "a distanza" da svolgersi in videoconferenza, con la possibilità per tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
3. Convenzionalmente la Giunta comunale si intende riunita presso la sede del Municipio.
4. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati per lo svolgimento delle sedute a distanza debbono assicurare:
 - a) la riservatezza delle comunicazioni;
 - b) la sicurezza del sistema;
 - c) la possibilità immediata a tutti i partecipanti alla riunione di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti in collegamento;
 - intervenire nella discussione;
 - d) la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza.
5. Spetterà al Sindaco, o a colui che lo sostituisce, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare insieme al Segretario comunale i risultati delle votazioni e di proclamarne l'esito.
6. A disposizione dei componenti della Giunta comunale devono essere assicurati, tramite preventivo invio telematico, nonché condivisione a video, gli atti e il materiale da trattare, al fine di assicurarne la conoscenza.
7. La tracciabilità della seduta sarà assicurata mediante apposito report redatto dal Segretario comunale.



8. Ciascun soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche della Giunta comunale è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
9. Le sedute della Giunta comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica; in questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra presenti e quelli che intervengono da remoto.
10. Nelle premesse delle deliberazioni deve darsi atto delle modalità di svolgimento della seduta sia in caso di modalità "a distanza", sia in caso di modalità "mista".

Art. 14 - Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale, in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti di cui al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi a inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Coloro che sono legittimati a partecipare da remoto in videoconferenza, devono avere cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti e sono personalmente responsabili del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto normativo, è fatto espresso rinvio al Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

